

**AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE UNICO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE UMBRIA**

(adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 98 del 18 ottobre 2021)

**Regione Umbria – Assemblea legislativa
Il Segretario generale**

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2020;

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21;

Vista la legge regionale 25 ottobre 2011, n. 9;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

Visto il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento interno di amministrazione e contabilità dell'Assemblea legislativa;


Visto il Regolamento di disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 97 del 18 ottobre 2021, nel quale è stabilito che il predetto Organismo è costituito in forma monocratica;

In esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 98 del 18 ottobre 2021,

RENDE NOTO

**Articolo 1
(Oggetto dell'incarico)**

1. È indetta la procedura di selezione pubblica finalizzata alla nomina del componente unico dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della




- Regione Umbria (di seguito denominato O.I.V.) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2011.
2. L'incarico di O.I.V. ha durata di tre anni, dalla data di accettazione della nomina, e può essere rinnovato per una sola volta, previa procedura selettiva, fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V., in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.M. 6 agosto 2020. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.
 3. L'O.I.V. opera, in posizione di autonomia e indipendenza, presso la sede dell'Assemblea legislativa.
 4. L'O.I.V., in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento approvato con deliberazione n. 97 del 18 ottobre 2021, svolge le seguenti funzioni:
 - a) monitora il funzionamento complessivo e presidia la corretta applicazione del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni al Segretario generale, e comunica tempestivamente le criticità riscontrate all'Ufficio di presidenza, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
 - b) esprime parere vincolante sulla proposta relativa al Sistema di misurazione e valutazione della performance sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Ufficio di presidenza, sull'aggiornamento annuale e sulle eventuali ulteriori integrazioni e modifiche del medesimo, avendo particolare riguardo ai meccanismi che garantiscano differenziazione dei giudizi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - c) monitora l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati nel Piano adottato dall'Ufficio di presidenza durante il periodo di riferimento, segnalando e proponendo, in corso di esercizio, eventuali interventi correttivi, anche in rapporto ad eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto organizzativo e le risorse a disposizione;
 - d) valuta la performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso, promuovendo l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti;
 - e) propone all'Ufficio di presidenza la valutazione annuale della performance del Segretario generale, anche ai fini dell'attribuzione del relativo premio di risultato;
 - f) valida la Relazione sulla performance approvata dall'Ufficio di presidenza e assicura che alla medesima sia data visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - g) verifica la sostanziale integrazione tra la programmazione economico-finanziaria e la pianificazione strategico-gestionale;
 - h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità e garantisce l'integrazione tra il ciclo della performance e le misure di prevenzione della corruzione;
 - i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - j) svolge ogni altra funzione prevista dalle disposizioni normative pro tempore vigenti.

Articolo 2 **(Compenso)**

1. Il compenso da corrispondere al componente unico dell'O.I.V., per ciascun anno di incarico, determinato in conformità a quanto disposto nell'articolo 11 del Regolamento, è pari ad euro 17.181,00 al netto di IVA e oneri, comprensivo di ogni prestazione e rimborso spese.

Articolo 3 **(Requisiti di partecipazione)**

1. Possono partecipare alla procedura di selezione finalizzata alla nomina del componente unico dell'O.I.V. dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dall'articolo 7 del presente avviso, risultino:
 - iscritti da almeno sei mesi nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione



pubblica e, pertanto, in possesso dei requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità richiesti dall'articolo 2 del D.M. 6 agosto 2020 per la suddetta iscrizione;
- iscritti nelle fasce professionali 2 o 3 di cui all'articolo 5 del D.M. 6 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera b) del medesimo decreto.

Articolo 4
(Divieto di nomina)

1. I componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati, ai sensi dell'articolo 14, comma 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009, tra i dipendenti dell'Amministrazione o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti.

Articolo 5
(Cause ostative e conflitto di interessi)


1. Fermi restando i divieti di nomina di cui all'articolo 4 dell'avviso, non possono ricoprire l'incarico coloro che, salvo ulteriori casi previsti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, si trovino in una delle seguenti situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi:
 - a) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Assemblea legislativa nel triennio precedente;
 - b) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'Assemblea legislativa;
 - c) si trovino, nei confronti dell'Assemblea legislativa, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - d) abbiano riportato, se dipendenti pubblici, una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito giurisdizionale della Regione Umbria;
 - f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Assemblea legislativa;
 - g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Segretario generale, i dirigenti dell'Assemblea legislativa o con i componenti dell'Ufficio di presidenza.
 - h) siano componenti degli Organi o del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Umbria.

Articolo 6
(Esclusività del rapporto)

1. Per assumere l'incarico, i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un O.I.V., previsti dall'articolo 8 del D.M. 6 agosto 2020.

Articolo 7
(Presentazione delle domande di partecipazione)


1. La domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo (Allegato 1), indirizzata al Dirigente del Servizio Risorse e Sistema informativo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, Piazza Italia, 2 – 06121 Perugia, dovrà essere inviata secondo le modalità indicate nel presente articolo, entro il termine perentorio di quindici giorni da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso nell'apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica.
2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e l'assenza di impedimenti all'incarico, nonché l'impegno, se



- designato, a rimuovere eventuali impedimenti rimovibili entro 15 giorni dall'atto di nomina, contestualmente all'accettazione dell'incarico medesimo.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
 - relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 ed eventuali incarichi svolti presso O.I.V. o organismi analoghi;
 - copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, se richiesta ai sensi del comma 4; qualora il candidato sia in possesso di un documento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante presentazione di copia del documento specificando, a margine, che i medesimi dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
 4. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 - per posta, corredata da sottoscrizione autografa del candidato e copia di un documento di identità del medesimo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
 - per via telematica da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata dell'Assemblea legislativa, al seguente indirizzo: cons.reg.umbria@arubapec.it. Se la domanda è inoltrata dall'indirizzo PEC rilasciato personalmente al candidato non è necessaria alcuna firma o allegazione di un documento di identità; se è inoltrata con posta elettronica certificata (PEC) di cui il candidato non sia titolare è necessaria l'apposizione della propria firma digitale o altra firma elettronica di cui agli articoli 65 e 20 del CAD, oppure la sottoscrizione autografa del candidato stesso e l'invio, in tale ultimo caso, di copia scansionata della domanda di partecipazione unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.
 5. Ai fini del rispetto del termine indicato al comma 1, nel caso di invio della domanda mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la data dell'inoltro è stabilita e attestata dal timbro dell'amministrazione postale accettante, mentre nel caso di invio mediante posta elettronica certificata (PEC) la data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata. Qualora il termine di cui al comma 1 cada in giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
 6. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o la ritardata consegna delle domande o di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, informatici o tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Ogni variazione del recapito per le comunicazioni indicato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata dal candidato.
 7. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione trasmesse oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quelle prescritte nel presente articolo.

Articolo 8 **(Nomina)**

1. Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dal Servizio competente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso. Lo stesso provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità, oltre alla verifica della fascia professionale. Il Servizio competente, al termine di tale accertamento, sottopone all'organo politico la lista dei candidati idonei per la nomina e relaziona in merito ai requisiti da essi posseduti, con riferimento a conoscenze, esperienze professionali e significativi risultati ottenuti, desumibili dai curricula e dalle relazioni di accompagnamento, selezionando una rosa di candidati tra i quali individuare il soggetto cui attribuire l'incarico. Ai fini della presente procedura potrà essere considerato requisito preferenziale il possesso di competenze maturate come componente di O.I.V. presso pubbliche amministrazioni.
2. L'Ufficio di presidenza procede alla nomina del componente unico dell'O.I.V., con propria deliberazione.



3. La procedura di cui al presente avviso non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
4. L'efficacia della nomina è subordinata all'accettazione dell'incarico da parte del candidato individuato e delle condizioni contrattuali ivi indicate, nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto, nonché alla contestuale dichiarazione del permanere degli stati, ovvero dell'avvenuta rimozione di eventuali impedimenti, dichiarati all'atto di presentazione della domanda. Per i dipendenti della pubblica amministrazione, è necessario acquisire entro lo stesso termine la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 53 del del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nel caso in cui non ricorrano tutte le condizioni previste, l'Ufficio di presidenza provvede a una nuova designazione.
5. Il nominativo, il *curriculum* e il compenso del candidato prescelto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa; l'atto di nomina dell'O.I.V. è pubblicato sul sito internet istituzionale e sul Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica.

Articolo 9


(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento del Parlamento Europeo 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i candidati che i dati personali comunicati verranno trattati per le sole finalità relative al presente procedimento.
2. Il trattamento verrà effettuato manualmente e con l'ausilio di strumenti informatici, nell'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati stessi saranno comunicati esclusivamente ai soggetti interni all'Amministrazione coinvolti nel presente procedimento. La durata del periodo di conservazione è quella necessaria per l'espletamento e la definizione del procedimento stesso. La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6, lett. c) del predetto Regolamento (UE) 2016/679; dall'esecuzione di un compito d'interesse pubblico di cui è investito il Titolare del trattamento, in forza dell'articolo 6, lett. e), articolo 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché dalla gestione dell'accordo individuale di lavoro che sarà sottoscritto (articolo 6, lett. b) del predetto Regolamento (UE) 2016/679). Il trattamento di eventuali dati "particolari" e relativi alla salute sarà effettuato nei limiti di cui all'articolo 9 comma 2 lett. b) e lett. h) GDPR e quindi solo ove il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale.
3. La mancata comunicazione, da parte del candidato, dei dati richiesti nell'avviso non consentirà al medesimo candidato di partecipare alla selezione. In relazione al trattamento dei propri dati personali, l'interessato può, con richiesta rivolta al Titolare, esercitare i diritti, previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, che di seguito si riepilogano:
 - a) è diritto dell'interessato di ottenere, nei casi previsti l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento;
 - b) l'interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti avvenga in violazione di quanto previsto nel Regolamento, ha diritto di presentare reclamo al Garante per la privacy, (ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento (UE) 2016/679) oppure di adire le opportune autorità giudiziarie (articolo 79 del Regolamento UE n. 2016/679).
4. Il Titolare del trattamento è la Regione Umbria - Assemblea legislativa, Piazza Italia 2, Perugia, PEC : cons.reg.umbria@arubapec.it.
5. Il responsabile della protezione dati è la Fondazione Logos PA, nella persona dell'Avv. Mastrofini Roberto, Email: info@logospa.it, tel. 06 32110514.

Articolo 10

(Norme finali e di rinvio)

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa richiamo alle normative vigenti.



2. L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare il presente avviso, senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti della stessa.
3. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Risorse e Sistema informativo, Dott. Stefano Cardinali.
4. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Risorse e Sistema informativo, al seguente numero telefonico: 075 576 3040.
5. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa e nell'apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica.

Il Segretario generale
f.to Juri Rosi